

Dott. FRANCESCO AMBROSINI

NOTAIO

Via Elia Capriolo, 48 - 25122 BRESCIA - Tel. 030 2942043 - Fax. 030 40515

N. 10584 rep.gen.not.

N. 6550 racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno in questo giorno venticinque del mese di marzo.

(25 marzo 2021)

Alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

In Brescia, Via Elia Capriolo n. 48.

Avanti a me Francesco Ambrosini, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è comparsa la signora

Tirali Nives, nata a Lonato del Garda, il 2 dicembre 1954, domiciliata presso la sede sociale di cui infra,

Codice fiscale TRLNVS54T42E667C

cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quella nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.R.L.",

con sede in Brescia (BS), Via Giosuè Carducci n. 88, capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 53.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03865710986, REA N. BS-569653, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della società predetta, regolarmente convocata in questo giorno, luogo alle ore 17.30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 25.03.2021 alle ore 6.30, mediante partecipazione esclusiva con mezzi di telecomunicazione in virtù del decreto 183/2020, c.d. decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge L. 21/2021, e del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto Cura Italia, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di aumento del capitale sociale da Euro 53.000,00 ad Euro 1.433.000,00;
- Modifica degli articoli 5 (Capitale sociale), 12 (Amministrazione) e 15 (Organo di controllo) dello statuto sociale;
- Delibere inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio, la signora Tirali Nives nella veste citata constatata e dichiara a me Notaio:

a- che del Consiglio di Amministrazione è presente personalmente la Presidente signora Tirali Nives, predetta, mentre sono collegati in audio-video conferenza i signori Lussignoli Giordano, Vicepresidente e i consiglieri Venturini Claudio e Gallini Nicol, essendo assente giustificato il consigliere Ferrari Alessandro;

b- che è presente l'unico socio portatore dell'intero capitale sociale associazione "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO" con sede in Brescia (BS), Via G. Carducci n. 88, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 98073770178, REA n. BS-499364, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione signor Lussignoli Giordano, nato a Brescia (BS) il 27 aprile 1964, in forza dei poteri ai lui attribuiti dallo Statuto sociale;

c- che è presente collegato in audio-video conferenza il Revisore Uni-

**REGISTRATO A
BRESCIA**

**IL 19/04/2021
AL N. 19499 S. 1T
CON €. 356,00**

co Dr. Bonomi Costanzo;

d- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

e- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita a sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.

La signora Tirali Nives, assume la presidenza a sensi di statuto, dichiara aperta la seduta e, confermato unitamente all'assemblea a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale, espone i motivi che rendono opportuno procedere ad un aumento del capitale sociale a titolo oneroso, da parte del socio unico da Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) fino ad Euro 1.433.000,00 (unmilionequattrocentotrentatremila virgola zero zero).

A tal fine la Presidente dichiara che, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31.01.2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato, non sussistono perdite rilevanti ai sensi di legge e dalla redazione della situazione patrimoniale ad oggi non sono intervenute modifiche rilevanti alla stessa.

La Presidente illustra altresì che dalla situazione patrimoniale della società risulta la voce "Fondo futuro aumento capitale" ammontante ad Euro 1.380.000,00 (unmillionetrecentoottantamila virgola zero zero).

La Presidente propone quindi all'assemblea di effettuare un aumento del capitale sociale da Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) fino ad Euro 1.433.000,00 (unmilionequattrocentotrentatremila virgola zero zero), e quindi per Euro 1.380.000,00 (unmillionetrecentoottantamila virgola zero zero), mediante l'utilizzo del versamento effettuato dal socio unico nel conto "Fondo futuro aumento capitale", con conseguente azzeramento dello stesso, aumento che andrà sottoscritto e liberato interamente dal socio unico associazione "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO".

La Presidente propone quindi di modificare il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente relativo al capitale sociale come segue:

"Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 1.433.000,00 (unmilionequattrocentotrentatremila virgola zero zero)."

La Presidente passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, propone di modificare gli articoli del vigente Statuto sociale al fine di adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare propone di modificare gli articoli 12 (Amministrazione) e 15 (Organo di controllo) dello statuto sociale come segue:

"Art. 12 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette componenti, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, sentito il parere preventivo del Consiglio direttivo dell'Associazione "Scuola Bottega Artigiani di San Polo", previa determinazione del loro numero, e dei compensi.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

3. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri

per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresa l'eventuale redazione di regolamenti, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega.

5. Il consiglio di amministrazione dovrà essere prevalentemente composto dai soci dell'Associazione. Una porzione dei componenti del consiglio di amministrazione potrà essere rappresentata da esponenti indicati dagli enti locali nel cui territorio l'impresa sociale esercita la propria attività.";

"Art. 15 (Organo di controllo)

Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo costituito da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, e 2399 del Codice Civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto D.lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali."

La presidente quindi propone che l'assemblea deliberi in merito a quanto proposto.

L'assemblea quindi, col voto palese dell'unico socio, così come dà atto la Presidente

delibera

- di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 31.01.2021;

- di aumentare il capitale sociale da Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) ad Euro 1.433.000,00 (unmilionequattrocentotrentatremila virgola zero zero), e quindi per Euro 1.380.000,00 (unmilione-trecentoottantamila virgola zero zero), mediante l'utilizzo del versa-

mento effettuato dal socio unico nel conto "Fondo aumento capitale", con conseguente azzeramento dello stesso;

- di riconoscere che il capitale sociale di Euro 1.433.000,00 (unmilionequattrocentotrentatremila virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato e spettante al socio unico associazione "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO".

- di modificare gli articoli 5 (Capitale sociale), 12 (Amministrazione) e 15 (Organo di controllo) dello statuto sociale così come sopra proposti dalla presidente;

- di dare mandato all'organo amministrativo al fine di compiere tutte le formalità necessarie in attuazione di quanto sopra deliberato.

- Si allega al presente atto sotto la lettera A) il testo dello Statuto Sociale, modificato in base a quanto sopra deliberato, omessane la lettura per dispensa della comparente e firmato dalla comparente e da me Notaio.

- La presidente, proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciotto.

Il richiedente prende atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotto negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

Ho letto io Notaio il presente verbale alla comparente in assemblea e la stessa da me interpellata lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità e si sottoscrive qui di seguito con me Notaio.

Il presente atto è scritto

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed occupa cinque facciate sin qui di due fogli.

F.TO TIRALI NIVES

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S).

Art. 1 (Denominazione)

Promossa dall'associazione Scuola Bottega Artigiani di San Polo è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del d.lgs 155/2006 una Società a responsabilità limitata avente natura di impresa sociale, sotto la seguente denominazione:

"SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.r.l."

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Brescia.
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31.08.2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società impresa sociale ha per oggetto la seguente attività:
 - a) lo svolgimento di servizi di educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modifiche;
 - b) l'esercizio di attività scolastiche ai sensi della L. 62/2000;
 - c) l'esercizio di centri di formazione professionale costituiti ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge Regione Lombardia n° 19/2007;
 - d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
 - e) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
 - f) la realizzazione di attività di formazione, progettazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale a favore di lavoratori, giovani e adulti nonché degli apprendisti e dei lavoratori studenti, nonché a favore di persone svantaggiate in virtù di condizioni economiche, fisiche, psichiche e sociali.
 - g) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali e culturali e sociali per i lavoratori italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia e all'estero;
 - h) lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro, nonché attività di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro;
 - i) la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici ed amministrativi;
 - j) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da enti di formazione professionale;
2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.
4. La società può esercitare la propria attività di impresa anche ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2 secondo comma del d.lgs. 155/2006 nonché dei soggetti di cui al regolamento CEb 6 agosto 2008 n° 800/2008.
5. La società potrà inoltre richiedere e ricevere da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
6. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 1.433.000,00 (unmilionequattrocentotrentatremila virgola zero zero).
2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.
3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.
4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.
5. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci può aver luogo solo a seguito di aumento di capitale sociale a titolo oneroso, secondo modalità stabilite in apposito regolamento attuativo.

Art. 7 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci, sentito il parere preventivo del consiglio direttivo dell'Associazione "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO".
 - a. l'approvazione del bilancio;
 - b. la nomina del consiglio di amministrazione;
 - c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale laddove previsto dalla legge o la nomina del Revisore unico laddove previsto;
 - d. le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi;
 - e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci ed eventuali altri organi di controllo previsti.

- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., o negli altri casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 8 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante fax o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata, non meno di dieci giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.
2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, senza la presenza dei quali l'assemblea non può, ai sensi del presente statuto, ritenersi validamente costituita.
4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
5. Di ogni assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Art. 10 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

Art. 11 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività gestionale delle imprese;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi;
- non essere dichiarato fallito.

Art. 12 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette componenti, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, sentito il parere preventivo del Consiglio direttivo dell'Associazione "Scuola Bottega Artigiani di San Polo", previa determinazione del loro numero, e dei compensi.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

3. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresa l'eventuale redazione di regolamenti, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega.

5. Il consiglio di amministrazione dovrà essere prevalentemente composto dai soci dell'Associazione. Una porzione dei componenti del consiglio di amministrazione potrà essere rappresentata da esponenti indicati dagli enti locali nel cui territorio l'impresa sociale esercita la propria attività.

Art. 13 (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione scritta inviata via pec, fax a tutti i consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma, fax, e-mail, o pec.

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati o con eventuale presenza del Revisore unico.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Art. 14 (Bilancio e utili)

1. L'esercizio della società si chiuderà il 31 agosto di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale. Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

3. L'organo amministrativo deve redigere in conformità alle previsioni della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 10 secondo comma d.lgs. 155/2006 il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

4. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in

forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 15 (Organo di controllo)

Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo costituito da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2, e 2399 del Codice Civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto D.lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 16 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

2. In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra impresa sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006.

Art.17 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. Apposito regolamento aziendale disciplinerà le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Le materie trattate dal predetto regolamento avranno ad oggetto questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi scolastici e di istruzione resi.

Art. 18 (Clausola conciliativa)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatorio tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 ess. del d.m. 180/2010.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

Art. 19 (Foro competente)

Per qualunque controversia in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo o della società ha la propria sede legale.

F.TO TIRALI NIVES

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME
NOTAIO RILASCIATA IN BRESCIA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

IL 20.04.2021